

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(MANNIRONI)

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1970

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli stabilisce in anni trenta la durata di tale organismo a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Con il 30 giugno 1970 verrà, pertanto, a scadere lo speciale ordinamento dell'Ente autonomo predetto.

È attualmente all'esame delle Amministrazioni interessate, per il necessario concerto, un disegno di legge riguardante l'istituzione di un Consorzio autonomo per il porto di Napoli retto da una normativa che tenga conto delle precedenti esperienze nel settore delle gestioni autonome portuali e degli studi effettuati nella materia.

Poichè, comunque, è prevedibile che, data la complessività delle norme contenute nel nuovo disegno di legge *l'iter* per la completa definizione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri e per il relativo esame da parte del Parlamento travalichi il termine stabilito per la durata dell'Ente porto costituito con la legge n. 500 del 1940, si è ritenuto, in attesa che venga istituito il nuovo Consorzio portuale ed al fine di evitare un vuoto normativo che possa turbare o danneggiare la normale gestione commerciale del porto, prorogare la durata del vecchio Ente sulla base della normativa ora vigente.

L'articolo unico del disegno di legge prevede appunto tale proroga fino al 31 dicembre 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, è prorogato al 31 dicembre 1971.